



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 nota a piè di pagina, 2 lett. f e g nonché 3

¹ I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806² sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

² In deroga al capoverso 1, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:

- f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o dal Regno Unito conformemente all'Accordo del 15 ottobre 1946³ concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 1951⁴ sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;
- g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o dal Regno Unito conformemente alla

¹ RS 142.204

² Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato per ultimo da ..., GU L ... del ..., pag. ... Il rimando sarà completato dalla Cancelleria federale prima della pubblicazione.

³ RS 0.142.37

⁴ RS 0.142.30

Convenzione del 28 settembre 1954⁵ relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato.

³ I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata

Art. 9 cpv. 2

² In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il giorno in cui, a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non sarà più in vigore tra la Svizzera e il Regno Unito.⁷

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RS **0.142.40**

⁶ RS **0.142.112.681**

⁷ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).